

**COMUNE DI BRAONE**  
Provincia di Brescia

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 24/04/07

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 03/04/08

## **Art. 1**

### **Oggetto e finalità**

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina generale di tutte le entrate proprie del Comune, sia tributarie sia patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in conformità ai principi dettati dal D.lgs. n. 267/00 e s.m.i., dal D. Lgs. 15/12/97, n. 446 e s.m.i. e da ogni altra disposizione di legge in materia.

2. Le disposizioni del Regolamento sono volte ad individuare le entrate, a dettare principi per la determinazione delle aliquote dei tributi, dei canoni, delle tariffe e dei prezzi dei servizi, a disciplinare le attività di liquidazione, di accertamento, di riscossione, di contenzioso, di determinazione ed applicazione delle sanzioni, nonché a specificare le procedure, le competenze degli uffici e le forme di gestione.

3. Il reperimento delle risorse tributarie e patrimoniali è finalizzato a raggiungere l'equilibrio economico di bilancio del Comune.

## **Art. 2**

### **Definizione delle entrate**

1. Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'art. 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi e le aliquote massime, con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali e provinciali.

2. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente comma 1, quali canoni e proventi per l'uso ed il godimento di beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi e, in genere, ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

## **Art. 3**

### **Regolamentazione delle entrate**

1. Per ciascun tipo di entrata il Comune è tenuto ad adottare, entro il termine previsto da norme statali per l'approvazione del bilancio annuale di previsione, un apposito Regolamento informato ai criteri generali stabiliti nel presente atto. Tale Regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione o dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, qualora sia deliberato entro il termine stabilito da norme statali per l'approvazione del bilancio con scadenza dopo il 31 dicembre dell'anno precedente.

2. I Regolamenti adottati per la disciplina delle entrate tributarie debbono essere trasmessi al Ministero delle Finanze, unitamente alla relativa delibera di approvazione, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi, ed entro lo stesso termine sono resi pubblici mediante avviso su Gazzetta Ufficiale.

3. Ove non venga adottato nei termini il Regolamento di cui al comma 1, e per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

#### **Art. 4**

### **Determinazione delle aliquote, dei canoni, delle tariffe**

1. Le aliquote dei tributi sono determinate con apposita delibera entro i limiti stabiliti dalla legge per ciascuno di essi e nei termini previsti per l'approvazione del bilancio, in misura tale da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio e, a tal fine, possono essere variate in aumento o in diminuzione per ciascuna annualità, ove ciò si renda necessario, nel rispetto dei suddetti termini temporali.

2. I canoni per l'utilizzo del patrimonio Comunale vengono fissati con apposita delibera entro i termini di approvazione del bilancio, in modo che venga raggiunto il miglior risultato economico, nel rispetto dei valori di mercato. Deve altresì essere assicurato l'adeguamento periodico in relazione alle variazioni di detti valori.

3. Le tariffe e i corrispettivi per la fornitura di beni e per prestazioni di servizi vengono determinati con apposita delibera entro i termini di approvazione del bilancio, in conformità ai parametri stabiliti dalle singole disposizioni di legge, ove esistano e, comunque, in modo che con il gettito venga assicurata la copertura dei costi del servizio cui si riferiscono.

#### **Art. 5**

### **Forme di gestione delle entrate**

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più categorie di entrata, per le attività, anche disgiunte, di liquidazione, accertamento e riscossione, scegliendo tra una delle seguenti forme previste dall'art. 52 del D. Lgs. 15/12/1997, n. 446:

- a. gestione diretta in economia, anche in associazione con altri Enti Locali, ai sensi degli art. 27,30, 31 e 32 del D. Lgs. 267/00;
- b. affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata, a prevalente capitale pubblico locale, il cui socio privato sia scelto tra i soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del D. Lgs. 15/12/1997, n. 446;
- c. affidamento in concessione, mediante procedura di gara ad evidenza pubblica, a Riscossioni S.p.A. o ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del D. Lgs. 15/12/1997, n. 446.

2. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità, efficienza e fruizione per i cittadini in condizioni di eguaglianza.

3. Le valutazioni per la scelta della forma di gestione indicate nel precedente comma 2 dovranno tenere conto dell'apposita documentata relazione del Responsabile del Servizio al quale le entrate sono affidate.

4. E' esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori del Comune e loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende, nonché delle società miste costituite o partecipate.

#### **Art. 6**

### **Soggetti responsabili delle entrate**

1. Sono responsabili delle singole entrate del Comune i Funzionari dei singoli Servizi ai quali le stesse risultano affidate.

2. Il Funzionario Responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, compresa l'attività istruttoria di controllo e verifica, nonché l'attività di

liquidazione, di accertamento e sanzionatoria. Lo stesso appone il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate, salvo quando il servizio sia affidato a terzi.

3. Qualora venga deliberato di affidare ai soggetti di cui all'art. 52.5, lettera b) del D. Lgs. 15/12/1997, n. 446, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, i suddetti soggetti debbono intendersi Responsabili dei singoli Servizi e delle attività connesse.

### **Art. 7**

#### **Attività di verifica e di controllo**

1. I Responsabili di ciascuna entrata sono obbligati a provvedere al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente, e del rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.

2. Il Funzionario Responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione, utilizzando in modo razionale risorse umane e materiali e semplificando le procedure nell'intento di ottimizzare i risultati.

3. Prima di emettere il provvedimento sanzionatorio, il Funzionario - quando non sussistano prove certe dell'inadempienza (anche se suscettibili di prova contraria) - può invitare il contribuente a fornire chiarimenti, adeguandosi, nelle forme, a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge o regolamento relativa a ciascuna entrata, prima di emettere un provvedimento sanzionatorio.

### **Art. 8**

#### **Attività di liquidazione delle entrate tributarie o patrimoniali**

1. L'attività di liquidazione delle entrate tributarie e patrimoniali dovrà svolgersi da parte del Comune nella piena osservanza dei principi di semplificazione, pubblicità e trasparenza per il cittadino mediante pubblicazione presso l'Ufficio preposto ed affissione alle bacheche Comunali, delle tariffe, delle aliquote, dei canoni, dei prezzi pubblici e dei relativi criteri e modalità di computo riferiti a ciascun tributo, entrata o servizio. Presso l'Ufficio competente potrà, altresì, essere istituito un apposito sportello abilitato a fornire ai cittadini tutte le informazioni e i chiarimenti necessari relativamente alle entrate liquidate.

2. Per le entrate patrimoniali sarà cura del Comune determinare i termini e le modalità degli adempimenti connessi, specificandoli negli appositi Regolamenti.

### **Art. 9**

#### **Attività di accertamento e rettifica delle entrate tributarie e patrimoniali**

1. L'attività di accertamento e di rettifica delle entrate tributarie è svolta dal Comune, a mezzo dei Funzionari all'uopo incaricati, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Deve essere notificato al contribuente apposito atto nel quale devono essere chiaramente indicati tutti gli elementi che costituiscono il presupposto di imposta, il periodo di riferimento, l'aliquota applicata, l'importo dovuto, il termine e le modalità per il pagamento, il termine e l'autorità per l'eventuale impugnativa.

2. La richiesta al cittadino di importi di natura non tributaria per i quali, a

seguito dell'attività di controllo di cui all'art. 7, risulti che sia stato omesso totalmente o parzialmente il pagamento, deve avvenire mediante notifica di apposito atto nel quale debbono chiaramente essere indicati tutti gli elementi utili per l'esatta individuazione del debito, il periodo di riferimento, le modalità ed il termine per il versamento.

3. L'atto di accertamento di cui ai commi precedenti deve essere notificato al contribuente-utente tramite il Messo Comunale o attraverso raccomandata postale con avviso di ricevimento.

4. Le attività di accertamento e di recupero delle somme dovute, sia di natura tributaria sia patrimoniale, nel caso di affidamento in concessione a terzi del servizio, sono svolte dal concessionario con le modalità indicate nel disciplinare che regola i rapporti tra il Comune e tale soggetto.

## **Art. 10** **Tutela giudiziaria**

1. Ai fini dello svolgimento delle procedure di contenzioso in materia di entrate tributarie, ai sensi del D.Lgs. 31/12/92, n. 546, il Sindaco, previa autorizzazione della Giunta Comunale o il concessionario di cui all'art. 52.5, lett. b) del D.Lgs. 15/12/97, n. 446, è abilitato alla rappresentanza dell'Ente e a stare in giudizio anche senza difensore.

2. Ai fini dello svolgimento dell'attività giudiziaria in materia di entrate patrimoniali, il Comune od il concessionario di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, devono farsi assistere da un professionista abilitato.

3. Nel caso in cui il Comune decida di avvalersi per la rappresentanza e l'assistenza in giudizio di un professionista abilitato dovrà stipulare con lo stesso apposita convenzione.

4. In caso di affidamento in concessione del servizio di accertamento e/o liquidazione di un tributo, la legittimazione passiva a stare in giudizio in relazione alle controversie riguardanti le attività affidate in concessione, spetta al Concessionario.

## **Art. 11** **Forme di riscossione volontaria**

1. La riscossione volontaria delle entrate deve essere conforme alle disposizioni contenute nel Regolamento di Contabilità del Comune.

2. I Regolamenti disciplinanti le singole entrate tributarie e patrimoniali prevedono le modalità di versamento che, in ogni caso, saranno ispirate a criteri di economicità, praticità e comodità di riscossione identificabili sia nel versamento diretto, sia tramite conto corrente postale, sia con sistemi di accredito elettronico e simili.

## **Art. 12** **Forme di riscossione coattiva**

1. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate avviene nelle forme di cui alle disposizioni contenute nel R.D. 14/04/10, n. 639 o con le procedure previste dal D.P.R. 29/09/73, n. 602, modificato con D.P.R. 28/01/88, n. 43.

2. Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, purché il Funzionario Responsabile giustificchi con idonea motivazione l'opportunità e la convenienza economica di tale procedura.

3. E' attribuita al Funzionario Responsabile o al soggetto di cui all'art. 52.5,

lett. b) del D. Lgs. 15/12/97, n. 446, la firma dell'ingiunzione per la riscossione coattiva delle entrate, ai sensi del R.D. 14/04/10, n. 639. Per le entrate per le quali la legge preveda la riscossione coattiva con la procedura di cui al D.P.R. 29/09/73, n. 602, modificato con D.P.R. 28/01/88, n. 43, le attività necessarie alla riscossione competono al Funzionario Responsabile o al soggetto di cui all'art. 52.5, lett. b) D. Lgs. 15/12/97, n. 446. I ruoli sono compilati sulla base di minute predisposte dai singoli Servizi che gestiscono le diverse entrate e sono corredati da documentazione comprovante il titolo per la riscossione.

### **Art. 13**

#### **Limite di esenzione per versamenti e rimborsi**

1. E' stabilito in € 10,00 il limite al di sotto del quale non si procede all'emissione di avvisi di accertamento di tributi e/o al recupero di entrate extratributarie non versate. Tale limite è comprensivo di tributo, sanzioni ed interessi gravanti sullo stesso.

2. Fino alla concorrenza dell'importo di € 3,00 non sono dovuti i versamenti spontanei relativi all'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), alla Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP), all'Imposta di Pubblicità, nonché i versamenti relativi alle entrate extratributarie. Per quanto attiene la Tassa Rifiuti Solidi Urbani (TARSU), i versamenti non sono dovuti fino alla concorrenza dell'importo di € 5,00. Tale importo si intende comunque riferito a quanto dovuto dal contribuente per ciascun tributo ed entrata patrimoniale per l'intero anno o frazione di esso.

3. Fino alla concorrenza dell'importo di € 3,00, con riferimento all'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), alla Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP), all'Imposta di Pubblicità ed alle entrate extratributarie, nonché dell'importo di € 5,00, per quanto attiene la Tassa Rifiuti Solidi Urbani (TARSU), non si procede, su richiesta del contribuente, al rimborso di tributi o entrate extratributarie non dovuti.

4. Il limite al di sotto del quale non si procede a rimborsi conseguenti ad attività di accertamento di tributi e/o al recupero di entrate extratributarie è stabilito in € 10,00.

### **Art. 14**

#### **Interessi per la riscossione ed il rimborso dei tributi comunali**

1. La misura degli interessi per la riscossione e i rimborsi di ogni tributo Comunale è determinata nella misura del tasso di interesse legale in vigore, ai sensi dell'art. 1284 del Codice Civile.

2. La misura degli interessi si applica anche ai periodi d'imposta e ai rapporti tributari precedenti a quello dell'entrata in vigore della Legge 266/06, con riferimento ai tassi in vigore negli anni di riferimento.

### **Art. 15**

#### **Interessi per la riscossione e il rimborso delle entrate extratributarie**

1. La misura degli interessi e il rimborso delle entrate extratributarie è determinata nella misura pari al tasso d'interesse legale vigente, ai sensi dell'art. 1284 del Codice Civile.

## **Art. 16** **Arrotondamenti**

1. Ogni versamento di tributo Comunale deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

## **Art. 17** **Compensazione tra crediti e debiti tributari**

1. E' ammessa la compensazione nell'ambito dei tributi Comunali secondo le norme del presente articolo.

2. Le dichiarazioni di compensazione previste nel presente articolo sono indirizzate al Funzionario Responsabile del Servizio Tributi ed al Concessionario.

3. Compensazione verticale:

- il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso;
- il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare, entro trenta giorni dalla scadenza del pagamento, una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:
  - a) generalità e codice fiscale del contribuente;
  - b) tributo dovuto al lordo della compensazione;
  - c) elencazione delle eccedenze compensate distinte per anno d'imposta;
  - d) dichiarazione di non aver domandato il rimborso delle quote versate in eccedenza, o indicazione dell'eventuale domanda di rimborso presentata;
- nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, senza ulteriori adempimenti, ovvero può esserne chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione;
- la compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributi riscossi mediante ruolo.

4. Compensazione orizzontale:

- il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento di altri tributi comunali del medesimo anno o degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso e subordinatamente alla presentazione, entro trenta giorni dalla scadenza del pagamento, di una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:
  - a) generalità e codice fiscale del contribuente;
  - b) tributo dovuto al lordo della compensazione;
  - c) elencazione delle eccedenze compensate distinte per anno d'imposta e per tributo;
  - d) dichiarazione di non aver domandato il rimborso delle quote versate in eccedenza, o indicazione della domanda di rimborso presentata;
- nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi senza ulteriori adempimenti, ovvero può esserne chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione;

- la compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributi riscossi mediante ruolo.

### **Art. 18**

#### **Autotutela**

1. Il Comune, con provvedimento del Funzionario Responsabile del Servizio al quale compete la gestione dell'entrata o i soggetti di cui all'art. 52.5, lett. b) del D. Lgs. 15/12/97, n. 446, può annullare totalmente o parzialmente l'atto ritenuto illegittimo nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.

2. In pendenza di giudizio, l'annullamento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:

- a) grado di probabilità di soccombenza dell'Amministrazione;
- b) valore della lite;
- c) costo della difesa;
- d) costo derivante da inutili carichi di lavoro.

3. Anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il Funzionario procede all'annullamento del medesimo nei casi di palese illegittimità dell'atto o di evidente errore materiale nello stesso contenuto, e, in particolare, nelle ipotesi di:

- a) doppia imposizione;
- b) errore di persona;
- c) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
- d) errore di calcolo nella liquidazione dell'imposta;
- e) sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi.

### **Art. 19**

#### **Accertamento con adesione**

1. Si applicano per le entrate tributarie, in quanto compatibili, le norme dettate con D. Lgs. 19/06/97, n. 218, in materia di accertamento con adesione per i tributi erariali la cui estensione ai tributi locali è stabilita per effetto della Legge 27/12/97, n. 449, art. 50.

### **Art. 20**

#### **Disposizioni finali**

1. Sono abrogate tutte le disposizioni contenute in altri Regolamenti o atti di amministrazione in contrasto con il presente Regolamento.

### **Art. 21**

#### **Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007.